

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente
- dott. Gianluigi Canali - giudice
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

letto il ricorso proposto da Mauro e Stefania (dichiarati falliti dall'intestato tribunale quali soci illimitatamente responsabili di Mauro e Stefania s.n.c. con sentenza del) per ottenere l'esdebitazione ai sensi degli artt. 142 ss. l.f.;

rilevato che gli stessi risultano imputati del delitto di bancarotta fraudolenta ex art. 216 l.f.;

rilevato che, con sentenza dell'8.11.2018, il g.u.p. ha dichiarato i ricorrenti colpevoli del delitto di bancarotta semplice ex art. 217 l.f. così riqualificando il fatto loro ascritto di mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili negli esercizi successivi al 2014 sino al fallimento (i ricorrenti sono stati assolti per gli ulteriori capi d'imputazione);

rilevato che contro detta sentenza pende giudizio d'appello;

rilevato che, pur non essendo la condanna per bancarotta semplice di per sè ostativa all'ottenimento del beneficio dell'esdebitazione, si ritiene necessario sospendere il presente procedimento fino all'esito di quello penale atteso che, ai sensi dell'art. 597, terzo comma c.p.p., il giudice dell'appello, salvo il divieto di *reformatio in peius* della pena in caso di impugnazione del solo imputato, ha comunque la facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave;

P.Q.M.

visto l'art. 142, comma primo, n. 6 l.f.;

sospende il presente procedimento fino all'esito di quello penale.

Brescia, 18/12/2019

Il Presidente
Simonetta Bruno

